

Deliberazione del Direttore Generale N. 174 del 30/10/2025

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione - per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott.ssa Federica Vitale.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 30/10/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell’atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L’inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE

Luigia Infante - UOC AFFARI GENERALI

Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere

Oggetto: Stipula convenzione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione - per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott.ssa Federica Vitale.

Il Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- con Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa Azienda risulta accreditata per le discipline ivi elencate;
- l’art. 1.2 dell’Allegato 1 al predetto decreto prevede che “...al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi.”;
- con e-mail del 30/09/2025, acquisita in pari data al prot. n. 30470/e, l’Università Campus Bio-Medico di Roma Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione - ha chiesto la disponibilità ad autorizzare lo svolgimento alla frequenza *Extra Rete Formativa*, presso la U.O.C Anestesia e Rianimazione di questa A.O.R.N., della dott.ssa Federica Vitale, studentessa specializzanda del predetto ateneo, per mesi tre con decorrenza dalla data di perfezionamento dell’atto convenzionale;

Considerato che

con Verbale del 29/09/2025, il Consiglio della suddetta *Scuola* ha espresso parere favorevole alla frequenza *Extra Rete Formativa* della dott.ssa Federica Vitale presso la U.O.C. Anestesia e Rianimazione di questa A.O.R.N.;

Preso atto che

il Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione di questa azienda, dott. Pasquale De Negri, ha manifestato il proprio assenso alla frequenza di cui trattasi, sottoscrivendo, al contempo, il relativo *Progetto Formativo*;

Precisato che

- gli oneri assicurativi per il periodo di formazione della specializzanda saranno a carico della stessa, ai sensi dell’art. 10 dello schema convenzionale;
- la specializzanda sarà dotata di *badge* elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall’*ateneo*;
- il referente per l’attuazione dell’accordo ed il *tutor* per lo svolgimento delle attività disciplinate nel progetto formativo della specializzanda, sono individuati nella persona del dott. Pasquale De Negri, Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione di questa A.O.R.N.;

Letto

lo schema dell’accordo, di cui copia è allegata alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

di poter stipulare convenzione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, relativa alla formazione medico specialistica della dott.ssa Federica Vitale nella medesima disciplina, in ambito *extra rete formativa*, per l’A.A. 2022/2023, anno di corso III, per mesi tre, decorrenti dalla data di perfezionamento dell’accordo, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell’art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;

Attestata

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla divulgazione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

PROPONE

1. di dare attuazione all’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell’art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
2. di approvare la convenzione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, relativa alla formazione medico specialistica della dott.ssa Federica Vitale nella medesima disciplina, in ambito *extra rete formativa*, per l’A.A. 2022/2023, anno di corso III, per mesi tre, decorrenti dalla data di perfezionamento dell’accordo, allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di precisare che la specializzanda sarà dotata di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti alla stessa per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola* allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di incaricare, quale referente per l’attuazione dell’accordo e *tutor* per lo svolgimento delle attività riportate nel progetto formativo della specializzanda, il dott. Pasquale De Negri, Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione di questa A.O.R.N.;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Emergenza – Accettazione, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Programmazione e Controllo di Gestione, Medicina del Lavoro e Radioprotezione, Anestesia e Rianimazione, al Datore di lavoro delegato e all’Università Campus Bio-Medico di Roma;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di agevolare la prosecuzione dell’attività formativa della specializzanda.

IL DIRETTORE ad interim U.O.C. AFFARI GENERALI
dott.ssa Luigia Infante
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gennaro Volpe
Deliberazione del Direttore Generale

individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 08/08/2025

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore ad interim U.O.C. Affari Generali dr.ssa Luigia Infante

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario dr. Vincenzo Giordano (f.to digitalmente)
Il Direttore Amministrativo avv. Chiara Di Biase (f.to digitalmente)

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

- DARE ATTUAZIONE** all’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell’art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
- APPROVARE** la convenzione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, relativa alla formazione medico specialistica della dott.ssa Federica Vitale nella medesima disciplina, in ambito *extra rete formativa*, per l’A.A. 2022/2023, anno di corso III, per mesi tre, decorrenti dalla data di perfezionamento dell’accordo, allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- PRECISARE** che la specializzanda sarà dotata di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti alla stessa per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
- INCARICARE**, quale referente per l’attuazione dell’accordo e *tutor* per lo svolgimento delle attività riportate nel progetto formativo della specializzanda, il dott. Pasquale De Negri, Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione di questa A.O.R.N.;
- TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Emergenza – Accettazione, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Programmazione e Controllo di Gestione, Medicina del Lavoro e Radioprotezione, Anestesia e Rianimazione, al Datore di lavoro delegato e all’Università Campus Bio-Medico di Roma;
- RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di agevolare la prosecuzione dell’attività formativa della specializzanda.

Il Direttore Generale
dr. Gennaro Volpe

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA RIANIMAZIONE T.I. E DEL DOLORE DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO di ROMA

- Visto il d.P.R. 11 luglio 1980, n.382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e in particolare l’articolo 27;
- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’art. 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università”;
- Visto il D.I. n. 68/2015 concernente il Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- Visto il Regolamento Didattico dei Corsi di Specializzazione dell’Area Sanitaria emanato il 19 ottobre 2005 con Decreto 2973 prot. n. 34598;
- Vista la delibera del Consiglio della Scuola del 29/9/2025

TRA

L’Università Campus Bio-Medico di Roma, con sede legale in Roma, Via Alvaro del Portillo 21, 00128 Roma C.F/97087620585, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dal Rettore Prof. Eugenio Guglielmelli, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell’Università d’ora in poi denominata, per facilità di lettura, “Università”

E

L’AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” di CASERTA con sede in Caserta, via Palasciano, 81100, Partita IVA 2201130610, rappresentata dal Direttore Generale dott. Gennaro Volpe, di seguito denominata, per facilità di lettura, Azienda o Ente

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L’Azienda si impegna ad accogliere presso la UOC Anestesia e Rianimazione per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa regionale, il medico specialista in formazione dott.ssa Federica VITALE (C.F. VTLFRC98C58B963L).

Art. 3

L’attività formativa dello specializzando di cui all’articolo 2, determinata nel piano di formazione personalizzato di cui all’art. 5 e da effettuarsi durante la vigenza della presente convenzione, ha durata di 3 mesi. L’attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Art. 4

- a) L’Azienda che dichiara di essere in possesso di tutte le dovute autorizzazioni amministrative per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paramedico e ausiliario) facente capo alla UOC Anestesia e Rianimazione.
- b) Il medico specialista in formazione frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell’art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza

delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 5

Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolge le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della UOC mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6

La frequenza del medico specialista in formazione è finalizzata all’addestramento previsto dall’Ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con la struttura ospitante.

Art. 7

L’attività integrativa si svolge sotto la guida del Direttore della UOC Anestesia e Rianimazione, dott. Pasquale De Negri, individuato come tutore della struttura ospitante.

Art. 8

L’accertamento della regolare frequenza del medico specialista in formazione è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa e attraverso le modalità di rilevazione delle presenze stabilito dall’Azienda.

Art. 9

- a) Lo svolgimento dell’attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.
- b) Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10

La specializzanda (o, in alternativa, l’Ateneo) provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dalla medesima in formazione presso l’Azienda.

Art. 11

- a) Ciascuna parte si impegna al rispetto di tutti gli obblighi di spettanza previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e in materia di radioprotezione (D.Lgs. 101/2020) come nel tempo vigenti, se e in quanto applicabili alle attività oggetto della presente Convenzione, garantendo la cooperazione e il coordinamento necessari ad assicurarne piena e reciproca attuazione.
- b) L’Ente ospitante individua, altresì, il/i Preposto/i per la sicurezza comunicandolo all’Ente Promotore prima dell’avvio delle attività e indicandone le generalità nel Progetto Formativo e mette a disposizione di tutti coloro che accedono presso i propri luoghi di lavoro, per la durata della permanenza presso gli stessi, i necessari Dispositivi di Protezione Individuale.

Art. 12 – Obblighi in materia di radioprotezione

- a) La classificazione di radioprotezione dei medici in formazione radioesposti viene assicurata dall’Esperto di Radioprotezione dell’Università e il giudizio di idoneità che ne consegue viene rilasciato dal Medico Autorizzato dell’Università.
- b) L’Ente ospitante nell’autorizzare l’accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire ai medici in formazione che già non ne siano in possesso li idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall’Esperto di Radioprotezione dell’Ente ospitante, sentito l’Esperto di Radioprotezione dell’Università, eccezion fatta per dispositivi di protezione individuale personalizzati (Es: occhiali anti-x graduati).
- c) L’Università si impegna a garantire a tutti i medici in formazione radioesposti la formazione di base prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, nonché la formazione specifica in materia di radioprotezione di cui al d.lgs. 101/20. L’Ente ospitante deve provvedere a informare il personale esterno sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui il medico svolgerà l’attività di formazione.

- d) Qualora il medico in formazione sia classificato come “Esposto di Categoria A” il giudizio è riportato sul Libretto Personale di Radioprotezione, che dovrà essere presentato ogni qualvolta accede alle strutture dell’Ente ospitante.
- e) L’Esperto di Radioprotezione dell’Ente ospitante provvede a compilare il Libretto Personale di Radioprotezione con periodicità almeno semestrale riportando le dosi assorbite dal medico in formazione.
- f) L’Università si impegna a rispettare quanto previsto dall’Art. 112 del D.Lgs. 101/20.
- g) L’Ente ospitante si impegna a rispettare quanto previsto dall’Art. 113 del D.Lgs. 101/20.
- h) Per consentire l’opportuno coordinamento per gli adempimenti di cui agli Artt. 112 e 113 del D.Lgs. 101/20, l’Università e l’Ente ospitante devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati.
- i) L’Università e l’Ente ospitante concordano di concerto il seguente Vincolo di Dose ai sensi dell’Art. 112 punto 1 lettera c) e lettera l) come di seguito stabilito.

Vincolo di Dose per i radioesposti in Categoria A:

- Corpo Intero 9,00 mSv/semestre;
- Arto/Pelle 225,00 mSv/semestre;
- Cristallino 9,00 mSv/semestre.

Vincolo di Dose per i radioesposti in Categoria B:

- Corpo Intero 5,40 mSv/annuale;
- Arto/Pelle 135,00 mSv/annuale;
- Cristallino 13,50 mSv/annuale.

Qualora il giudizio di idoneità debba essere rinnovato durante il periodo di frequenza presso l’Ente Ospitante sarà compito dell’Università provvedere al rinnovo del giudizio.

Art. 13

L’Azienda assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell’ambito della presente convenzione l’accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14

Ciascuna Parte, in qualità di Titolare autonomo, si impegna, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche ed integrazioni, e dal D.Lgs. 101/2018, nonché dal Regolamento 2016/679/UE, a trattare tutti i dati personali e le informazioni derivanti dall’esecuzione della presente convenzione che verranno scambiati tra le stesse, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all’esplicitamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

I dati saranno elaborati da entrambe le parti quali Titolari autonomi, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati come previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Le parti si danno reciproco atto della Titolarità autonoma del Soggetto Ospitante, ai sensi dell’art. 24 del GDPR, dei dati personali dello Specializzando i cui dati saranno trattati per lo svolgimento di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica necessarie per la collaborazione concordata. Il Soggetto Ospitante in qualità di Titolare autonomo dei dati trattati si impegna sin da ora a procedere con le opportune designazioni di Persona autorizzata al trattamento dei dati personali di cui all’art. 29 6 GDPR e dell’art. 2 – quaterdecies del D.Lgs. n. 101/2018 (“Codice della Privacy”) e a fornire allo specializzando, in qualità di Titolare del trattamento, le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

L’Università, per il tramite della Direzione della Scuola di Specializzazione designa il Tutor universitario ai fini della supervisione delle attività formative svolte dallo specializzando presso la sede stessa della Scuola. Il Tutor è nominato persona autorizzata al trattamento dei dati personali dall’Università in relazione alle attività contenute nel libretto-diario (svolgimento del programma di formazione individuale dello Specializzando, attestazione delle competenze acquisite, grado di autonomia raggiunto dello specializzando, certificazione delle attività, ecc.).

Art. 15

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, 13 e 15. Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 16

La presente convenzione ha durata di 12 mesi, con decorrenza, a norma dell'art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio formale di lettera 60 giorni prima della scadenza.

Art. 17

È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo lettera raccomandata Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 30 giorni di preavviso.

In particolare, l'Università riconosce all'Azienda la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento del medico specialista in formazione degli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

Art. 18

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, con oneri a carico di entrambe le parti per giusta metà; è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte che vi ha dato causa.

Art. 19

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 20

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. L'Azienda dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Università (consultabile sul sito internet dell'Ateneo: <http://www.unicampus.it/>) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

Art. 21

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

IL RETTORE
prof. Eugenio Guglielmelli

Il responsabile del procedimento
Il Direttore *ad interim* U.O.C. Affari Generali
AORN Caserta
dr.ssa Luigia Infante

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA/ENTE
Il Direttore Generale
dott. Gennaro Volpe